



# Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

**COPIA**

N°10 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
---------------------	----------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. MODIFICA E NUOVA ADOZIONE.
---------	--

Oggi **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilavent**i alle ore 19:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
MOMOLO MASSIMO	SINDACO	Presente
RANGO ANTONIO	VICESINDACO	Presente
BOTTARO MICHELA	ASSESSORE	Presente
DONA' MASSIMO	ASSESSORE	Presente
TEMPORIN ANGELA	ASSESSORE	Presente

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Reggente Dott. ALBANO MARCO.

Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. MODIFICA E NUOVA ADOZIONE.</b>
----------------	--

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 ( L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**RILEVATO** che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 605.016,93 (coincidente con la spesa di personale media del triennio 2011/2013);

#### **OSSERVATO** che:

- l'art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58, ha previsto che gli enti potranno assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva, non superiore al

- valore soglia definito come percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti di gestione approvati;
- la determinazione del valore soglia è subordinata all'approvazione di decreti ministeriali, alla data attuale non ancora pubblicati;
  - l'art. 33 sopra citato, in caso di sfondamento, prevede la possibilità di adozione di un percorso di graduale riduzione annuale della spesa fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 47, legge 30.12.2004, n. 311, la mobilità tra enti che hanno limitazioni alle assunzioni risulta neutra;
- ai sensi del comma 5-sexies dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 conv. nella L. n. 114 del 11/8/2014, con riferimento al triennio 2019/2021 "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio di personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

VERIFICATO il rispetto dei presupposti normativi di cui all'art. 1, comma 557 e 562, L. n. 296/2006 e s.m.i. e tenuto conto della facoltà di cui all'art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58;

CONSIDERATO che

- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato (esercizio finanziario 2018) non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, qualora le assunzioni con mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 intervengano tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio e con le disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale, possono essere ritenute neutrali;
- l'ente può modificare la programmazione del fabbisogno di personale approvata per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento;
- l'ente sulla base delle effettive esigenze funzionali, previo accertamento dei requisiti di attivazione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, può ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti a categoria e profilo professionale uguali o equivalenti in servizio presso altre amministrazioni;

VISTO l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 94 del 21.11.2019, con la quale si è provveduto a definire la programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai

cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e delle performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di personale;

RILEVATO, che nel corso del triennio 2020/2022 interverranno le seguenti cessazioni:

01.02.2020	D1	23.980,09
01.03.2020	C1	22.039,41
<b>Totale resti assunzionali</b>		<b>46.019,50</b>
2021		Nessuna cessazione
2022		Nessuna cessazione

Considerato che la spesa del personale in servizio a tempo indeterminato non può superare la spesa potenziale massima media del triennio 2011/2013 ex art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006, ovvero, a seguito di emanazione di decreto ministeriale, il valore soglia determinato quale percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti di gestione approvati;

RILEVATO che il Comune di Battaglia Terme, nel rispetto della sopracitata normativa, nell'anno 2020, può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative al quinquennio precedente, al netto degli utilizzi intervenuti e che interverranno nel corso del 2019, di € 49.773,60 ( delibera G.C. n. 70/2019) - 19.536,91 (B/1) - 22.039,41(C/1) = 8.197,28;

VERIFICATO che in base alle sopra indicate cessazioni dal servizio, avvenute nel quinquennio precedente sia quelle programmate nell'anno 2020, le capacità assunzionali del 2020 ammontano ad € 8.197,28 + 19.536,91 (M.E.) + 23.980,09 (C.G.) + 22.039,41 (Z.S.) = 73.753,69;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2020/2022-, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento: n. 1 Operaio Esecutore – cat. B e n. 1 Istruttore Polizia Locale - cat. C, che comportano una spesa complessiva pari ad € 53.178,32, con riduzione delle capacità assunzionali 2020 disponibili ad €. 20.575,37;

RICHIAMATI, inoltre,

- il comma 2 dell'art. 11-bis del D.L. 14.12.2018, n. 135 convertito con L. 11.02.2019, n. 12, il quale afferma che *“Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali -Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultatogà attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”*;

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017, che dispone l'invarianza della spesa al 2016 relativa al trattamento accessorio del personale, comprensiva anche dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

CONSIDERATO che l'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135 del 2018 consente una deroga alla disposizione appena ricordata, per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l'invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizione organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l'eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell'art. 15 del CCNL in parola;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 210/2019 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Lombardia, la quale interpellata da un comune lombardo in merito alla normativa in questione, ha sostanzialmente concesso il parere favorevole a poter incrementare le retribuzioni di posizione dei titolari di P. O. negli enti privi di dirigenza, evidenziando che il differenziale da escludere dal computo di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75 del 2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista ai commi 557-quater e 562, dell'art. 1, L. n. 296/2006;

DATO ATTO che la Corte ha evidenziato che, una volta che l'ente decida di avvalersi della possibilità prevista dalla normativa in parola la quota destinata alla maggiorazione dell'indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative, ha come effetto di limitare le risorse per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ossia del valore finanziario corrispondente al valore della maggiorazione in esame, così come disposto dall'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135 del 2018;

RITENUTO di avvalersi di tale facoltà entro i limiti delle capacità assunzionali di cui sopra;

DATO ATTO che il tetto per le forme flessibili di impiego nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazioni n. 1/SEZAUT/2017/QMIG e n. 15/SEZAUT/2018/QMIG) e di contenimento della spesa del personale è determinato nell'importo individuato nella citata delibera n. 77/2018, in € 21.539,00;

VALUTATE le obiettive esigenze di rafforzare l'organizzazione dell'ente, nel rispetto delle disposizioni in materia di limitazione nell'assunzione di personale, con la finalità di garantire il necessario funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi essenziali a seguito di cessazione di rapporto di lavoro di personale in ragione di collocamento a riposo per quiescenza;

RITENUTO conseguentemente, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, provvedendo alla copertura dei posti sotto riportati;

**ANNO 2020**

<b>Profilo</b>	<b>Modalità di copertura</b>	<b>Area/Settore</b>	<b>Tempistica di copertura</b>
ISTRUTTORE  POLIZIA	1. mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34 del D.LGS. N.	AMMINISTRATIVA  SERVIZIO POLIZIA	Entro 31/12/2020

LOCALE CATEGORIA C	165/2001  2. procedura concorsuale nel rispetto delle limitazioni in materia di assunzione del personale, previamente mediante ricorso a graduatorie, in corso di validita', di altri enti del comparto funzioni locali	LOCALE	Nessuna incidenza sugli spazi assunzionali  Incidenza sugli spazi assunzionali
ESECUTORE OPERAIO CATEGORIA B	1. mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34 del D.LGS. N. 165/2001  2. mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.LGS. N. 165/2001  3. centro per l'impiego	TECNICO	Entro 31/12/2020  Nessuna incidenza sugli spazi assunzionali  Incidenza sugli spazi assunzionali

**ANNO 2021:** nessuna assunzione

**ANNO 2022:** nessuna assunzione

RAVVISATA la necessità di modificare e riapprovare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RIBADITO, comunque, il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 113 del 29.10.1998 e s.m.i.;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente, *del 21.05.2018*;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 21.11.2019 ad oggetto "Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) - 2020/2022 – Ricognizione Annuale delle Eccedenze di Personale";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2019 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e della relativa nota di aggiornamento" con la quale veniva recepita la succitata deliberazione di G.C. n. 94/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 21/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

ATTESO che, del presente provvedimento, né è stata data preventiva informazione alle OO.SS. ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000;

**SI PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 ed, in particolare, il piano occupazionale 2020, relativamente al personale a tempo indeterminato, come di seguito riportato:
  - assunzioni a tempo indeterminato:

**ANNO 2020**

Voci che concorrono alla spesa di personale	2020	2021	2022
Competenze e oneri di personale di ruolo e non di ruolo esclusa Irap (comprensivo assegni nucleo, segretario comunale e fondi emolumenti accessori)	535.290,41		
Assunzioni di personale a tempo indeterminato già programmate nel precedente PFP in corso di svolgimento	53.178,32		
Assunzione di personale a tempo indeterminato programmate nel presente PFP	53.178,32		
Irap personale di ruolo e non di ruolo compreso	37.712,26		

accessorio			
Assunzione di personale con forme di lavoro flessibili (comprensivo di oneri ed Irap)			
Risorse finanziarie destinate all'attuazione del PFP	679.359,31		
Voci di spesa da escludere dal limite:			
categorie protette	31.602,00		
oneri rinnovo contrattuale	85.900,95		
diritti di rogito, incentivi art. 113 d. lgs. 50/2016, straordinario elettorale	38.325,00		
Totale spesa da escludere dal limite:	155.827,95		
Totale spesa programmata	523.531,36		
Limite di spesa ex art. 1, co. 557 L. 296/2006	605.017,00		
Coerenza	81.485,64		

**ANNO 2021:** Nessuna assunzione

**ANNO 2022:** Nessuna assunzione

- 2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
- 3) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione, in quanto aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale, dovrà essere recepita nel DUP 2020/2022;
- 5) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 6) di avvalersi della possibilità di incrementare le retribuzioni di posizione dei titolari di P. O., nei limiti delle capacità assunzionali in premessa indicate, così come disposto dall'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135 del 2018, evidenziando che la quota destinata alla maggiorazione dell'indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative, ha come effetto di limitare le risorse per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ossia del valore finanziario



corrispondente al valore della maggiorazione in esame, dando atto che il differenziale da escludere dal computo di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75 del 2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, previsti dall'art. 49 del D.lgs. 18.08 2000, n. 267;

DOPO breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione né integrazione.

Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione, il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari.

Successivamente il Sindaco al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto passa alla votazione per l'immediata eseguibilità, e con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. MODIFICA E NUOVA ADOZIONE.</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
F.to **MOMOLO MASSIMO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL Segretario Comunale Reggente**  
F.to Dott. **ALBANO MARCO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022.  
MODIFICA E NUOVA ADOZIONE.**

### REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-01-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Ceretta Gianni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022.  
MODIFICA E NUOVA ADOZIONE.**

## REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-01-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Ceretta Gianni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 del 30-01-2020**

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
2020/2022. MODIFICA E NUOVA ADOZIONE.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14-02-2020 al 29-02-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 789.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li  
14-02-2020

L' INCARICATO

DDocumento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 del 30-01-2020**

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
2020/2022. MODIFICA E NUOVA ADOZIONE.**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa